



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05978 DEL DEP. BENZONI (res. n. 536 del 24 settembre 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante tocca un tema di stretta attualità, quello della riforma dell'ordinamento professionale forense, soffermandosi poi su un aspetto particolarmente sensibile: l'accesso alla professione e la disciplina dell'esame di abilitazione.

Formula, dunque, quesiti specifici circa l'assunzione di eventuali iniziative tese a far sì che l'accesso alla carriera sia reso *“più equo”*, auspicando interventi sia sul fronte del trattamento economico dei praticanti che su quello del loro regime previdenziale nonché interventi tesi a fare in modo, quanto alle nuove modalità per l'accesso alla professione, che esse *“entrino in vigore con una tempistica tale da escludere coloro che già si stanno formando secondo quanto previsto dalla normativa vigente”*.

Sul tema va innanzitutto rimarcato che le iniziative assunte dal Governo per fornire riscontro alle istanze della categoria sono state, di recente, molteplici e significative.

Prima fra tutte, la presentazione dello schema di disegno di legge che reca la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Si tratta di un intervento normativo destinato ad incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato.

Si è constatato che il vigente ordinamento forense, disciplinato dalla legge n. 247/2012, non è adeguato a rispondere alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocommittenza).

L'attuale disciplina è, peraltro, foriera di dubbi interpretativi che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato rilevante contenzioso, indebolendo la coesione interna alla categoria.

La riforma delinea, dunque, un nuovo modello di professione forense, che risponde alle sfide contemporanee, mantenendo saldi i valori fondamentali. L'avvocatura ne esce rafforzata nel suo ruolo costituzionale di presidio delle libertà e dei diritti, con maggiori garanzie di indipendenza e autonomia, ma anche con responsabilità accresciute.

La riforma, infatti, pone al centro del nuovo ordinamento il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, elevandolo a valore fondante dell'intera disciplina.

Interviene poi implementando la disciplina del segreto professionale e riconoscendo la possibilità di esercitare la professione tramite associazioni, reti professionali o società tra avvocati, ma lasciando fermo il principio per cui l'incarico è sempre personale, anche se esercitato da soggetti collettivi.

La professione resta incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa di lavoro subordinato o autonomo e con l'esercizio di attività di impresa. Vengono però ampliate le ipotesi di compatibilità, per esempio ammettendo la carica di amministratore unico ovvero di presidente o liquidatore di società di capitali.

Ancora, la delega prevede modifiche di sensibile rilievo nella disciplina del compenso professionale: se da una parte viene confermato il principio della libera pattuizione, dall'altra si innova la materia, prevedendo di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto del patto di quota lite e il rispetto del principio di proporzionalità.

Si apre alla possibilità di conferire al consiglio dell'ordine il potere di adottare un parere di congruità che costituisce titolo esecutivo per la riscossione del compenso, fatta salva la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente. Si tratta di uno strumento agile per il recupero dei crediti professionali allo scopo di ridurre il contenzioso meramente dilatorio.

La delega prevede, inoltre, nuove disposizioni in tema di disciplina degli Ordini, sistema elettorale e disciplinare.

L'intervento normativo influisce poi sui poteri regolamentari e di vigilanza del Ministro della giustizia e modifica il procedimento di interlocuzione con il Consiglio nazionale forense, che assume un ruolo più attivo, divenendo anche proponente delle norme secondarie di settore.

Più nel dettaglio per quanto rileva ai fini del presente atto di sindacato ispettivo, la delega interviene sul tirocinio degli aspiranti avvocati e sull'esame di abilitazione alla professione prevedendo, innanzitutto, una revisione organica del tirocinio e introducendo un sistema formativo integrato che coniuga l'esperienza pratica presso gli studi professionali con una formazione teorica strutturata e certificata. Il nuovo modello mira a garantire una preparazione completa e uniforme su tutto il territorio nazionale, elevando gli standard qualitativi dell'accesso alla professione e rafforzando la dimensione etica e deontologica della formazione.

Il tirocinio, che resta di diciotto mesi, diventa un percorso formativo strutturato con obbligo di frequenza di corsi presso Scuole forensi istituite dai COA ovvero organizzati da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure presso le scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense.

La nuova disciplina mira a rendere attrattiva la pratica forense, anticipando la scelta professionale e qualificando il percorso con componenti teorico-pratiche direttamente legate all'esercizio della professione. Si incentra sul ritorno al modello

basato sulla frequenza dello studio legale, escludendo equipollenze come il tirocinio presso uffici giudiziari, salvo Avvocatura dello Stato ed enti pubblici. Il sistema prevede meccanismi di controllo e certificazione che assicurano l'effettività del percorso formativo, con particolare attenzione alle competenze pratiche necessarie per la gestione di uno studio legale e all'apprendimento dei principi etici fondamentali.

Quanto all'esame di Stato per l'accesso alla professione, la delega opta per una sua semplificazione radicale, che però non avviene a discapito della serietà della verifica di preparazione. Da tre prove scritte si passa dunque a due (un parere motivato e un atto giudiziario) e, per la prova orale, si prevede un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale nonché la risposta a quesiti su materie sia di diritto sostanziale che di diritto processuale e, ancora, ordinamentale e di deontologia e previdenza forense.

Si introduce un sistema di valutazione standardizzato e più adeguato agli attuali livelli qualitativi della professione, prevedendo anche l'uso di strumenti informatici.

Il nuovo modello mira a garantire una valutazione più efficace delle competenze pratiche e teoriche necessarie per l'esercizio della professione, superando le criticità del sistema precedente attraverso criteri di valutazione più specifici e oggettivi.

Il sistema di valutazione si orienta infatti verso una verifica più articolata delle competenze, privilegiando la capacità di risolvere problemi concreti e l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche. L'introduzione di criteri valutativi specifici mira a rendere più trasparente e uniforme il processo di selezione, valorizzando le competenze argomentative e metodologiche essenziali per l'avvocato moderno.

Particolare attenzione è rivolta poi alla composizione delle commissioni, garantendo un equilibrio tra le diverse componenti professionali e accademiche, con prevalenza della componente forense.

Ciò detto, venendo al quesito specifico relativo alle tempistiche per l'entrata in vigore della disciplina delineata nello schema di legge delega va premesso che l'attuale

disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ha un'origine notoriamente emergenziale, essendo stata prevista per la sola sessione 2020. Per le sessioni successive – compresa la prossima che si svolgerà a dicembre 2025 - la disciplina straordinaria è stata annualmente prorogata con interventi normativi mirati che hanno disposto la proroga delle modalità per ciascuna successiva sessione, apportando al contempo talune modifiche volte, in alcuni casi, ad eliminare aspetti della disciplina speciale strettamente legati alla situazione emergenziale, in altri, ad introdurre elementi di razionalizzazione alla luce delle esperienze delle sessioni d'esame precedenti.

Circa poi i rilievi sulle modalità procedurali, preme rimarcare che la circostanza che l'estrazione della lettera per lo svolgimento dell'orale venga effettuata da ciascuna Corte d'appello poche settimane prima rispetto all'inizio della prova orale, e pertanto, in tempi disomogenei sul territorio nazionale, non costituisce una stortura ma realizza la parità di trattamento dei gruppi di candidati considerati per ciascun distretto di Corte d'appello. Come noto, infatti, i tempi di correzione della prova scritta sono spesso notevolmente differenti fra le varie Corti, dipendendo dal numero dei candidati i cui elaborati devono essere corretti.

Ad ogni buon conto, pare opportuno evidenziare in chiusura che la strada è ancora lunga e che durante il percorso di approvazione della legge delega e di successiva attuazione della stessa le diverse istanze provenienti dalla categoria saranno senz'altro prese in attenta considerazione e valutate ai fini di eventuali limature al testo di una riforma la cui portata fortemente innovativa è innegabile.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)